



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 25/09/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1598

D.lgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Attribuzioni della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alla provincia BAT ai sensi dell'art. 7 della L.r. 20/2009.

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";

secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009 così come modificata dalla L.r. n.19/2015, sono stati

precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia.

Infine, con L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 disciplinando con maggior dettaglio il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi).

Con DGR 985/2015 ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata a modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), In particolare con riferimento alla Provincia BAT, risultano ad oggi destinatari della delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, i seguenti comuni:

Provincia di BAT

Comune di Andria, (DGR n. 8 del 11 01 2010)

Comune di Barletta, (DGR n. 8 del 11 01 2010)

Comune di Bisceglie, (DGR n. 2845 del 20 11 2010)

Comune di Canosa di Puglia, (DGR n. 8 del 11 01 2010)

Comune di Trani, (DGR n. 1207 del 25 015 2010)

PREMESSO CHE:

La Provincia di BAT ha approvato il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) con Deliberazione n. 11 del 15/06/2015, pubblicata sul BURP 101 del 16/07/2015.

Sulla scorta della documentazione trasmessa, con nota prot. 38586-15 del 03/09/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio del AOO_145 -8332 del 07/09/2015, ha trasmesso, la deliberazione del Presidente della Provincia n. 35 del 12/08/2015 con la quale:

- procede alla istituzione della commissione locale per il paesaggio di cui all'art 8 della Lr 20/2009,

approva la disciplina per il funzionamento e la composizione di detta commissione,
- individua nel dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio civile, Difesa del Suolo, il responsabile del procedimento di rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche.
E si riserva di inviare alla regione puglia successivamente al conferimento della delega e ad avvenuta costituzione i componenti della commissione locale del paesaggio e dei rispettivi curricula a norma dell'art 8 co.5 della Lr 20/2009.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire alla Provincia di BAT, la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di BAT che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009.

A far data dal 1 gennaio 2015 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, passa in capo alla Provincia BAT. Rimangono alla competenza della Regione tutte le istanze presentate prima della stessa data escluse le autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare in via endoprocedimentale per le quali non ci sia stata alcuna interlocuzione formale in Conferenza di Servizi da parte dell'ufficio regionale.

Si propone altresì di demandare al Servizio Assetto del Territorio di concerto con la Provincia BAT la definizione di eventuali forme di collaborazione nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo delle funzioni delegate, con riferimento ai comuni della provincia stessa destinatari dei delega diretta.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, alla Provincia BAT, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli

interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di BAT che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della L.r. 20/2009;

DI DEMANDARE al Servizio Assetto del Territorio di concerto con la Provincia BAT, la definizione di eventuali forme di collaborazione nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo delle funzioni delegate, con riferimento ai comuni della provincia stessa destinatari dei delega diretta.

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
